

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"SINTRA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione **"ASSOCIAZIONE SINTRA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"**, in breve **"ASSOCIAZIONE SINTRA O.N.L.U.S."**.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carignano (TO) ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

**ART. 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come indicate nella lett. a), dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Scopo dell'Associazione, nel rispetto dell'art 10 punti 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 460/97, è lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, di beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, l'Associazione intende:

- a) contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini ed in particolare dei giovani, promuovendo e attivando iniziative nel settore educativo, dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, rivolte in particolare alle famiglie che presentano fragilità sociale, difficoltà nella gestione di minori con disabilità o problematiche emotivo-relazionali, anziani e soggetti con patologie invalidanti che necessitano di supporto nel mantenimento di una adeguata e positiva qualità della vita;
- b) promuovere iniziative che offrano opportunità di socializzazione e di riabilitazione sociale a minori e adulti con fragilità legate a condizioni di disabilità, isolamento sociale, povertà socio-ambientale, organizzando anche attività sportive dilettantistiche;
- c) promuovere iniziative nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della beneficenza;
- d) attivare iniziative che favoriscano la tutela dei diritti umani come valore fondamentale e la "collettività diffusa" come luogo in cui le persone possono realizzare percorsi di integrazione, socializzazione e valorizzazione delle proprie esistenze.
- e) organizzare attività culturali anche tra Associazioni e altri soggetti, avanzando proposte agli enti pubblici, partecipando a forme decentrate di gestione democratica del potere locale, realizzando iniziative, servizi, attività culturali volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale delle comunità, costruendo "reti" di collaborazione con altri soggetti attivi nei territori;
- f) raccogliere, preparare e diffondere materiale documentario, allestire mostre, organizzare conferenze, ed altre attività volte alla divulgazione ed all'approfondimento delle tematiche su cui l'associazione è attiva;
- g) promuovere attività editoriali inerenti lo scopo sociale;
- h) partecipare ad iniziative promosse da altri soggetti ed enti, impegnati in progetti che siano coerenti con gli obiettivi dell'associazione;

al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Per i giovani che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, la domanda di ammissione è controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

In base delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali, sempre che siano in regola con il pagamento del contributo che sono obbligati a versare annualmente nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

#### **ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con la mora

adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche dello statuto sociale oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato nell'apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e chiederne copia a spese proprie.

#### **ART. 9 - IL PRESIDENTE**

pporti	e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e
ria di	istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica
ca del	Amministrazione;
giorni	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
sono	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
o) a 7	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
siglio	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive
(tre)	ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI
terzo	(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),
i. Essi	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
so dei	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
ienza	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
ropri	- deliberare i contratti di assunzione di lavoratori dipendenti e di figure di
a, in	consulenti e collaboratori;
tà o	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato
nente	all'Assemblea o di competenza di altri Organi.
rcizio	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe
renta	per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
ci per	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso
a fino	contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco
alora	delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in
o la	ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve
anno	pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della
entro	riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di
er lo	almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di
zione	intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo. Il Consiglio è
ia e	in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione,
ento	quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti
eribili	l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio
ettare	delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.
ributi	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali,
	ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si
	darà atto nel verbale:
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli
	intervenuti non personalmente presenti;
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti
	compiuti nella riunione;
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
	votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare,
	ricevere e trasmettere documenti.
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono
	compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige
	processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei
	verbali del Consiglio.
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo
	attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre
	riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi
	dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano
	incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività
	istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso

ire in  
nsiglio  
e, dei  
2393,  
sposto  
mblea  
iazioni  
Legge  
zione,  
rtabile  
ire la  
itto a  
quelle  
e non  
legali.  
sono  
lla del  
ntum,  
ano le  
ino di  
omina  
gistro.  
l caso  
posito  
era di  
avore  
proprio  
lucro  
o dei  
nente  
o. Per  
quarti  
e:  
meno  
à alla  
tuale

patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto associativo, valgono le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato: Luca Antonini - Massimo De Pasquale - Marinella Carenza - Alessia Pietrantuoni - Odilia Negro - Giorgio Quaglio - Luca La Vaille - Maria Teresa Chiavassa - Filippo Olivero - Paola Pianta - Massimo Carraro - Gianluca Eleuteri notaio.

**Copia conforme all'originale munita di un foglio, rilasciata in carta libera da me notaio Gianluca ELEUTERI per gli usi consentiti dalla legge.**  
**Torino, 25 novembre 2019**

*Gianluca Eleuteri*  


